



**COMUNE DI POGGIOMARINO
PROVINCIA DI NAPOLI**

*** SETTORE RAGIONERIA - FINANZE - TRIBUTI -
ECONOMATO ***

*** Capo Settore: dott.ssa Antonietta De Rosa ***

**CAPITOLATO INERENTE L'APPALTO DELL'ACCERTAMENTO,
LIQUIDAZIONE, RISCOSSIONE, DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITA', DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DELLA TASSA PER
L'OCCUPAZIONE PERMANENTE E TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE.**

**ART. 1
OGGETTO DEL CONTRATTO**

L'appalto ha per oggetto l'affidamento delle fasi di riscossione, liquidazione, accertamento dei seguenti tributi comunali:

- imposta sulla pubblicità,
- diritti sulle pubbliche affissioni,
- tassa per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche,
- tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

Tutti i servizi oggetto dell'appalto dovranno essere svolti e disimpegnati conformemente alle leggi vigenti ed ai regolamenti comunali disciplinanti i singoli tributi ed esecutivi a tutti gli effetti ed applicando le tariffe regolarmente deliberate dal Comune.

**ART. 2
DURATA DEL CONTRATTO**

L'appalto avrà durata triennale, con decorrenza dalla data di affidamento del servizio.
Il rinnovo tacito del contratto è comunque escluso.

**ART. 3
AGGIO E MINIMO GARANTITO**

Il servizio viene compensato ad aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita con esclusione di ogni altro corrispettivo, con obbligo di corrispondere al Comune un minimo garantito per ciascun anno della concessione.

L'aggio per il concessionario è stabilito nella misura quale risulta dalla gara.

Detto aggio è rapportato:

- all'ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di imposta sulla pubblicità e del diritto delle pubbliche affissioni e relativi accessori;
 - all'ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di imposta per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche ed alla tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche;
- Il canone minimo annuo garantito è stabilito nelle seguenti misure : euro 26.000,00 per l'imposta comunale di pubblicità e diritti pubbliche affissioni ed euro 85.000,00 per la tassa occupazione temporanea e permanente spazi ed aree pubbliche.
- L'aggio deve essere calcolato sui compensi lordi ed è da intendersi in corrispettivo di tutti gli obblighi assunti ed a compenso di qualsiasi spesa inerente l'organizzazione che l'impresa appaltatrice dovrà darsi.

ART. 4

REVISIONE DELLA TARIFFA E DELLA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITA', DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI E TOSAP

Nell'ipotesi in cui la disciplina dell'imposta di pubblicità, dei diritti delle pubbliche affissioni e della TOSAP, venga modificata da disposizioni legislative che l'Amministrazione Comunale è obbligata a recepire non si dà luogo a nessun tipo di revisione dell'aggio.

.

ART. 5

OBBLIGHI PARTICOLARI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario, con il presente capitolato, si obbliga in particolare a:

- a) applicare il Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507 e le altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti;
- b) applicare il Regolamento per la disciplina delle entrate tributarie, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 in data 10/11/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) applicare le tariffe approvate dalla Amministrazione Comunale;
- d) ricevere e rispondere agli eventuali reclami degli utenti;
- e) effettuare la manutenzione degli impianti delle pubbliche affissioni come indicato all'articolo 7 del presente capitolato;
- f) sostenere gli eventuali canoni, corrispettivi o oneri fiscali relativi agli impianti delle pubbliche affissioni;
- g) subentrare in tutti i diritti e negli obblighi del Comune, limitatamente a quelli previsti nel Decreto Legislativo 15/11/1993, n.507;
- h) gestire il servizio di accertamento e di riscossione della imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, ivi compresa la materiale affissione dei manifesti, e della TOSAP secondo le norme legislative e regolamentari vigenti, dotandosi di apposite procedure informatizzate, assicurando all'Ente piena autonomia e celerità;
- i) partecipare, quale soggetto legittimato a stare in giudizio in luogo del Comune, alle procedure di contenzioso tributario instaurate dai contribuenti in materia di imposta sulla pubblicità, di diritto sulle pubbliche affissioni e TOSAP e fornire idonea comunicazione al Comune al fine di poter gestire al meglio eventuali rapporti con i contribuenti interessati;

- j) inviare annualmente al domicilio dei contribuenti soggetti all'imposta di pubblicità e TOSAP il modulo di conto corrente compilato con gli importi richiesti unitamente all'indicazione degli oggetti di imposta e tassa (tale modulo dovrà essere recapitato agli utenti entro e non oltre il 10 gennaio di ogni anno) ;
- k) ricevere e registrare le dichiarazioni di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo 507/93;
- l) costituire ed aggiornare un archivio informatizzato dei contribuenti e delle posizioni oggetto di imposizione, trasmettendo copia di tale archivio al Comune entro il 30 marzo di ogni anno nonché alla scadenza della concessione, con descrizione dei tracciati;
- m) condurre entro il 31/12/2008 un censimento generale di tutte le posizioni tassate e tassabili;
- n) fornire all'Ente le credenziali di accesso alla procedura informatizzata utilizzata per la gestione del servizio, al fine di permettere , in ogni momento, la consultazione dei dati ;
- o) procedere all'apertura, per l'esclusiva gestione del servizio in parola in questo Comune, all'apertura di n. 2 (due) distinti conti correnti postali, 1 (uno) per il versamento dell'Imposta di Pubblicità e Affissioni ed 1 (uno) per i versamenti TOSAP. Alla fine di ogni trimestre il Concessionario è tenuto a presentare unitamente al rendiconto, copie fotostatiche degli estratti dei suddetti conti, in ordine cronologico, con l'indicazione degli estremi della bolletta comprovante il versamento del tributo;
- p) provvedere all'affissione (gratuita) di tutti i manifesti fatti dal Comune ;
- q) compiere le prestazioni ed adempiere alle prescrizioni di cui al presente capitolato.

ART. 6

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO RELATIVAMENTE AL PERSONALE

Il concessionario ha l'obbligo di disporre di personale idoneo, a garantire il regolare funzionamento del servizio, obbligandosi ad attuare, nei confronti dello stesso, condizioni normative e retributive in conformità ai contratti collettivi di lavoro del ramo. Il concessionario provvede a proprie cure e spese alle assicurazioni di legge ed alla osservanza di tutte le previdenze stabilite a favore dei prestatori d'opera, tenendone del tutto indenne e sollevato il Comune. Dell'operato del personale, il concessionario è direttamente responsabile. Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il concessionario ed i suoi dipendenti, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere verso il Comune. Tutti i servizi oggetto della presente concessione sono da considerarsi, ad ogni effetto, servizi pubblici e per nessuna ragione potranno essere sospesi od abbandonati.

ART. 7

MANUTENZIONE DEGLI ESISTENTI IMPIANTI DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E NUOVI IMPIANTI

Il concessionario prende in consegna dal Comune gli impianti (quadri, tabelloni, standardi, poster, ecc.) delle affissioni pubbliche, esistenti alla data di stipulazione del contratto ed elencati nei prospetti di consistenza, nello stato in cui si trovano. Il concessionario provvede a sostituire gli impianti in cattivo stato e ad effettuare tutte le manutenzioni necessarie per garantire il decoro e la piena sicurezza dell'impiantistica comunale. Per l'intera durata del contratto, il concessionario provvede, a propria cura e spesa, alla manutenzione degli impianti delle pubbliche

affissioni in modo da garantirne la efficienza e la sicurezza, nonché il decoro dell'ambiente cittadino.

Il Concessionario provvederà nel corso dell'appalto a proprie spese, su indicazione dell'Amministrazione Comunale, alla installazione di un numero massimo di 20 nuovi impianti, che di volta in volta, verranno specificati, a seconda dell'esigenza.

ART. 8

CARATTERISTICHE SPORTELLO RICEVIMENTO PUBBLICO

Il concessionario ha l'obbligo di provvedere a proprie spese all'apertura, entro e non oltre il termine di 60 giorni dall'affidamento del servizio in oggetto, di uno sportello sul territorio di Poggiomarino, per ricevere il pubblico, secondo quanto indicato nell'offerta e comunque garantendo un orario minimo di apertura al pubblico di almeno 30 ore settimanali, ripartito su sei giorni, dal lunedì al sabato, con l'apertura pomeridiana al pubblico di almeno due giorni. L'addetto allo sportello dovrà essere messo in condizioni di poter effettuare ogni operazione e dare in modo diretto tutte le informazioni inerenti il servizio sia per l'imposta di pubblicità che per la TOSAP e diritti pubbliche affissioni (denunce, pagamenti etc).

Laddove trascorso il termine di cui sopra, la ditta appaltatrice non avesse provveduto all'apertura dello sportello, l'Ente applicherà una penale di € 100 ,00 per ogni giorno di ritardo.

ART. 9

RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE ADDETTO

Il concessionario deve comunicare al Comune il nominativo dell'impiegato addetto al servizio, o eventuali sostituzioni, che dovranno essere muniti di apposita tessera di riconoscimento e portarla con sé, nell'esercizio delle loro funzioni.

ART. 10

AVVISI AL PUBBLICO

Tutti i manifesti ed avvisi che l'appaltatore intenda pubblicare nell'interesse del servizio devono essere preventivamente visionati dal Responsabile del Servizio Finanziario del Comune.

ART. 11

REGOLE PER LA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI

Per tutte le operazioni attinenti ai servizi oggetto del capitolato, il concessionario deve servirsi di bollettari e registri, a sue spese, i quali prima di essere posti in uso devono essere trasmessi al Comune, per le necessarie bollature e vidimazioni. Presso il Comune sarà tenuto apposito registro dal quale risulteranno i registri e bollettari consegnati all'appaltatore. I bollettari

consunti dovranno essere consegnati al Comune, al termine di ogni esercizio, per consentire le opportune verifiche e controlli.

ART. 12

MODALITA' DI VERSAMENTO AL COMUNE DELLE SOMME INCASSATE

Il provento totale degli incassi, dedotto l'aggio spettante, dovrà essere versato nelle casse del Comune ogni trimestre, entro e non oltre il giorno quindici dei mesi d'aprile, luglio, ottobre, gennaio. Ogni eventuale ritardo nel versamento darà diritto al Comune di percepire un'indennità di mora pari al tasso d'interesse legale maggiorato di due punti percentuali.

Mancando anche uno solo dei versamenti del gettito predetto, il Comune ha comunque facoltà, di dichiarare l'appaltatore immediatamente decaduto, con provvedimento da inviarsi tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, e senza ulteriori formalità, indipendentemente da qualsiasi opposizione giudiziaria ed amministrativa, di immettersi nella gestione, oltre al diritto di incamerare la cauzione prestata dalla ditta

appaltatrice. Unitamente ai versamenti trimestrali, l'appaltatore trasmetterà al Comune una distinta nominativa delle riscossioni con la specificazione di quanto riscosso e fornirà ogni altra informazione, richiesta dal Responsabile del Servizio Finanziario, al fine di verificare la rispondenza fra l'incassato ed il versato.

Il Dirigente del settore economico - finanziario del Comune, i dipendenti del Comune da esso appositamente delegati ed i Revisori del Comune avranno sempre libero accesso agli uffici del concessionario e potranno esaminare i registri, i bollettari di servizio, e quant'altro possa giovare alla completa conoscenza dell'andamento del servizio, nonché richiedere tutte le informazioni del caso. Il concessionario è tenuto a riscontrare i rilievi effettuati dai su indicati soggetti, nel termine di venti giorni dalla comunicazione relativa ai medesimi.

Il concessionario risponde di tutto quello che, in più o in meno, fu riscosso, pur conservando per il meno il diritto al recupero. I registri ed i bollettari saranno restituiti al Comune al termine della gestione e resteranno di proprietà del Comune, non saranno più resi all'appaltatore salvo i diritti di quest'ultimo a consultarli o ad farsene copia.

ART. 13

SPESE DERIVANTI DAL CONTRATTO

Tutte le spese per il servizio oggetto dell'appalto e per la stipulazione del relativo contratto, inerenti e conseguenti, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a completo carico del concessionario e così a titolo esemplificativo quelle per stampati, cancelleria, tutto il materiale necessario per il regolare funzionamento del servizio, affitto locali, luce, riscaldamento, personale, tasse di ogni specie che in corso di contratto venissero applicate.

ART. 14

RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è civilmente e penalmente responsabile delle operazioni eseguite dal personale addetto al servizio.

Nella gestione l'appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti, già emanati e che il Comune si riserva di emanare in conseguenza di provvedimenti legislativi inerenti la riscossione delle singole imposte e tasse e dei diritti annessi.

Per le controversie di competenza del Tribunale Ordinario, il Foro competente sarà quello di Torre Annunziata

ART. 15 DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

Ai fini contrattuali il concessionario eleggerà domicilio in Poggiomarino presso la Casa Comunale, la rappresentanza s'intende affidata alla persona munito di apposito mandato.

ART. 16 SOGGETTO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

Il concessionario dovrà identificare una persona fisica, nominandola responsabile del tributo. Tale soggetto:

- cura tutte le operazioni necessarie all'acquisizione dell'entrata tributaria (riscossione, controllo, verifica e accertamento),
- sottoscrive le richieste, gli avvisi di liquidazione e di accertamento, i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni ed ogni atto che abbia rilevanza verso i contribuenti,
- cura il contenzioso tributario
- dispone i rimborsi,
- esercita l'autotutela,
- cura ogni altra attività disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.

ART. 17 CAUZIONE

A garanzia dell'esecuzione del contratto il concessionario è tenuto a costituire, prima della stipulazione dello stesso e per tutta la durata dell'appalto, una garanzia fidejussoria calcolata applicando le disposizioni di cui all'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 ed assumendo, a tal fine, come importo contrattuale quello determinato nel bando di gara per l'individuazione della cauzione provvisoria.

ART. 18 PENALITÀ'

L'irregolarità o la negligenza nel servizio, verranno punite, quando non diano motivo a più grave provvedimento, con l'applicazione di penali da graduarsi, a seconda della gravità, da euro 51,65 a euro 516,46 cadauna. Il Comune si rivarrà sulla cauzione di cui all'art. 17 e il concessionario

dovrà provvedere alla reintegrazione della stessa entro il termine fissato dal Comune. Le penali saranno applicate, dopo aver contestato le inadempienze e trascorsi i termini per controdurre. Sarà facoltà del Comune dichiarare decaduto il concessionario a norma del successivo art. 21, senza espletamento di alcuna formalità e senza che la ditta appaltatrice possa vantare diritti di sorta, qualora le penalità applicate non servissero a rendere il servizio regolare oppure la cauzione non venisse reintegrata nel termine stabilito.

ART. 19 DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAPPALTO

Il presente contratto non potrà essere oggetto di cessione o subappalto.

ART. 20 RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI E DELLA BANCA DATI

Alla scadenza del contratto, il concessionario riconsegna al Comune, in piena efficienza e manutenzione, gli impianti delle pubbliche affissioni, di cui ai prospetti di consistenza e di consegna fatti all'inizio della concessione e relative aggiunte.

Il concessionario risponde per gli eventuali danni che si dovessero riscontrare agli impianti, derivanti da cattiva manutenzione. Alla scadenza del contratto, la proprietà di diritto di tutti i quadri, cartelli, stendardi e di ogni altra installazione immessa in servizio nel corso della concessione, viene devoluta al Comune, senza corresponsione al concessionario di alcun compenso o indennità.

Alla scadenza del contratto, il concessionario consegna al Comune copia dell'archivio di cui all'articolo 5 lettera l.

A garanzia di tali obbligazioni, la cauzione viene svincolata solo successivamente alla consegna della banca dati e alla riconsegna degli impianti, previa attestazione in ordine alla assenza di danni da effettuarsi da parte del tecnico comunale, in contraddittorio con il concessionario.

ART. 21 DECADENZA

La decadenza del Concessionario può essere pronunciata dal competente organo comunale, oltre che nei casi previsti dal decreto Ministeriale 11 settembre 2000 n. 289 anche nei seguenti casi:

- a) sospensione o abbandono del servizio;
- b) fallimento;
- c) subappalto del servizio;
- d) inadempienza degli obblighi assicurativi per il personale dipendente;
- e) inadempienza contrattuale.

La dichiarazione di decadenza comporta l'incameramento della cauzione dicui all'art. 17 del presente capitolato ed il fatto che il concessionario cessa, con effetto immediato, dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione.

A tale scopo il Responsabile dei Servizi Finanziari diffida i contribuenti dall'effettuare pagamenti al concessionario e procede all'acquisizione della documentazione riguardante la

gestione, degli archivi di cui all'articolo 5 lettera l), redigendo apposito verbale in contraddittorio con il concessionario stesso.

ART. 22 PROTOCOLLO DI LEGALITA'

L'Ente con propria deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 31.10.2007 ha preso atto del nuovo Protocollo di legalità in materia di appalti sottoscritto con la Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo di Napoli.

I firmatari, al fine di perseguire il preminente interesse pubblico alla legalità, alla trasparenza nelle procedure concorsuali d'appalto e alla tutela del sistema delle imprese dal rischio di infiltrazione camorrista, hanno convenuto che, la stazione appaltante, oltre all'osservanza del D.L.gs. 163/06, della L.R. n. 3/07, deve conformarsi alle procedure ed agli obblighi richiamati nel protocollo.

Per i servizi del valore pari o superiore ad €. 50.000,00 al netto d'IVA la stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto.

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o di rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni , forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, , successivamente alla stipula dl contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo delle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione

al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché, l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni – salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto- legge n. 143/1991.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti di cui al presente protocollo attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario, in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo delle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

ART. 23 RINVIO ALLE NORME GENERALI

Per quanto non espressamente indicato o richiamato nel presente capitolato, si farà riferimento alle norme e disposizioni vigenti.